

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

Registro Generale n. 6

ORDINANZA

N. 6 DEL 19-03-2020

Oggetto: COVID-19 . INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Vista la direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l'adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l'altro, è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020;

Vista la successiva direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” emanata al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto in particolare l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 richiamato che così dispone:

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

-----*(OMISSIS)*-----

Comma 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e (ndr, che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Visto e richiamato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dalla S.E.A. di Fano ed aggiornato nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. per la salute e la sicurezza dei lavoratori - Rischio biologico, da tenere in considerazione al fine di evitare contagio da coronavirus 2019-nCoV;

Ritenuto, a seguito di quanto sopra disposto, provvedere in merito, individuando le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili all'interno del Comune di Apecchio che richiedono la presenza dei dipendenti, demandando a ciascun Responsabile, l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza, prevedendo, per il restante personale il lavoro in forma agile e/o qualora non sia possibile la fruizione delle ferie/recuperi;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. il quale dispone che:

- Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

Ordinanza ORDINANZA n.6 del 19-03-2020 COMUNE DI APECCHIO

- Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Visto il successivo art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. del 28.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento sugli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

Tutto quanto sopra visto e considerato

DISPONE

con effetto immediato, che fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, sono individuate le seguenti "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Ufficio Stato Civile e Anagrafe (solo dichiarazioni di morte e di nascita ed esigenze effettivamente urgenti)
- Servizio polizia locale
- Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Servizi sociali (interventi a favore di persone non autosufficienti, disabili ecc.)
- Servizio protocollo comunale
- Attività della Protezione Civile
- Attività urgenti dei servizi finanziari e del personale collegate agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi, alle scadenze improrogabili di legge ed al pagamento degli stipendi
- Attività della segreteria comunale e del Sindaco collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

Per le suddette funzioni attività e servizi "in presenza" dovrà essere determinato, da parte di ciascun Responsabile di Area di riferimento, il contingente di lavoratori necessario e dovranno essere individuati, ove possibile con criterio di rotazione, i singoli lavoratori assegnati ad espletare le relative incombenze, a cui richiedere la prestazione lavorativa con presenza in ufficio.

Tutti gli altri dipendenti fino al 25 marzo, saranno tenuti a non recarsi alla sede di lavoro verranno assegnate/disposti d'ufficio le ferie/recuperi.

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifica in caso di intervento di norme che introducano discipline diverse da quelle attualmente vigenti o ne chiariscano in termini differenti l'applicazione.

Ordinanza ORDINANZA n.6 del 19-03-2020 COMUNE DI APECCHIO

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Regione Marche - Protezione Civile e alla Prefettura UTG.

Copia delle medesima è altresì trasmessa a tutti i Responsabili di Servizio per i provvedimenti di competenza e la successiva trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.



Il Sindaco
Vittorio Alberto Nicolucci